**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA “GIULIO ONESTI”**

**CIG 7068740CC5**

**R.A. 042/17/PA**

**RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI (1° INVIO)**

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

**1° DOMANDA**

Si fa richiesta di pubblicazione dell’Elenco delle attrezzature e degli arredi di vostra proprietà presenti nei locali di servizio.

**RISPOSTA**

Si comunica che l’Elenco delle attrezzatture e degli arredi di proprietà di Coni Servizi presenti nei locali di servizio:

* Forno Angelo Po 10 Teglie nr 1
* Scaldavivande Angelo Po cm 140 nr 1
* Tavolo Armadiato Angelo Po cm 140 nr 3
* Tavolo con alzatina Angelo Po cm 120 nr 1
* Doppio lavello Angelo Po cm 140 nr 1
* Scaldavivande Angelo Po cm 120 nr 1
* Friggitrice Angelo Po cm 80 nr 1
* Brasiera Angelo Po cm 80 nr 1
* Tavolo refrigerato Angelo Po cm 120 nr 3
* Frigorifero doppia anta Angelo Po nr 1
* Frigorifero a Colonna 1 anta Angelo Po nr 1
* Lavello con sgocciolatoio Angelo Po cm 200 nr 2
* Lavello con sgocciolatoio Angelo Po cm 120 nr 1
* Tavolo neutro Angelo Po cm 120 nr 4
* Tavolo neutro Angelo Po cm 150 nr4
* Cucina 4 fuochi Angelo Po nr 2
* Celle frigorifere Angelo Po nr 3
* Cella di congelamento Angelo Po nr 1
* Lavamani in inox nr 2
* Lavastoviglie a cappottina Angelo Po nr 1
* Mobile da sala in legno cm150 nr 3

**2° DOMANDA**

In relazione ai punti A1, A2, A3 del Paragrafo 11.2.1. - Punteggio tecnico, del Disciplinare di gara, siamo a richiedere chiarimenti in merito alla richiesta di specifica delle referenze riguardo gli anni di anzianità lavorativa nel settore oggetto del presente appalto ed in particolare le esperienze effettuate in ambito sportivo della società, degli addetti impiegati nel servizio ed in particolare del cuoco.

La scrivente segnala infatti che corre l’obbligo contrattuale all’eventuale azienda subentrante di riassunzione delle figure operanti presso la sede, che già di per se hanno una anzianità pregressa di lavoro in ambito sportivo.

Pertanto, al fine di non violare la par condicio tra i concorrenti chiediamo di voler prendere in considerazione la possibilità di modifica o di specifica dell’attribuzione dei punteggi nei tre paragrafi richiamati.

In attesa di un vostro sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.

**RISPOSTA**

Come stabilito al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara ciascun Concorrente è libero di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL e di quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del Codice.

Come chiarito infatti dal Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13, la clausola sociale menzionata al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara “*non stabilisce, per come formulata, automatismi nell’applicazione dell’istituto, ma una mera priorità tanto nell’assorbimento, quanto nell’utilizzo in fase esecutiva, non prevedendo essa un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono*”.

Nel parere sopra citato l’Autorità afferma inoltre che “*La clausola sociale di cui trattasi appare espressamente contemperare l’obbligo di assunzione con la condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste*.”

Nei termini indicati, la clausola è pertanto conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Afferma, infatti, la giurisprudenza che “*la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante*” (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010, Parere Avcp AG 41/2012 e delibera Avcp n. 97/2012, in cui si fa anche riferimento alla necessità di considerare, in tema di concreta applicazione della clausola, il contenuto del CCNL di categoria applicato di volta in volta dal nuovo aggiudicatario).

Se ne ricava che appaiono tanto promosse le legittime esigenze sociali, quanto tutelata la libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono l’obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell’appalto, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante.

La scelta di valorizzare prioritariamente esperienze pregresse in ambito sportivo è stata dettata dalla particolare specificità dell’appalto e dalla necessità di prestare particolare attenzione alle qualità delle prestazioni che saranno erogate agli atleti che usufruiranno dei servizi del centro per i quali l'alimentazione riveste un ruolo determinante nel raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 GENNARO RANIERI

 (Originale firmato)